

Interessi passivi nei finanziamenti infragruppo – Temi di fiscalità

Dott. Daniele Terenzi

Dott. Giorgio Piccinini

Roma, 29 Novembre 2018



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Finanziamenti infragruppo Caratteristiche e temi fiscali rilevanti

- I finanziamenti infragruppo sono **operazioni principalmente finanalizzate alla crescita aziendale e alla solidità finanziaria** delle entità beneficiarie, piuttosto che al conseguimento di una remunerazione da parte del soggetto erogante.
- Tale scopo, comporta che questi finanziamenti evidenzino in molti casi caratteristiche peculiari e differenti da quelle dei finanziamenti normalmente erogati sul mercato:
 - tasso di interesse inferiore a quello di mercato (il tasso di interesse in molti casi è pari a zero);
 - assenza di una data contrattuale entro la quale l'importo del capitale deve essere rimborsato;
 - rimborso del prestito postergato al rimborso degli altri finanziamenti contratti;
 - convertibilità del finanziamento in apporto di capitale.
- Tali caratteristiche atipiche del finanziamento infragruppo determinano talune contestazioni (tra loro anche eterogenee) da parte degli organi accertatori:
 - presunzione di fruttuosità del finanziamento;
 - assenza di inerenza (anti-economicità) degli interessi passivi rilevati sul contratto di finanziamento;
 - riqualificazione del finanziamento erogato dal socio (c.d. shareholder loan) in equity;
 - riqualificazione del finanziamento erogato al socio in distribuzione di dividendi.
- Peraltro, l'adozione (per i soggetti diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c.) del criterio del costo ammortizzato nella rilevazione in bilancio di crediti e debiti determina ulteriori considerazioni da svolgere rispetto ai finanziamenti infragruppo principalmente relativi alla: i) applicazione della deroga al principio di derivazione rafforzata ai costi di transazione sostenuti per il finanziamento infragruppo; ii) rilevanza ACE della riserva da c.d. deemed contribution rilevata a seguito di un finanziamento erogato dal socio.



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Presunzione di fruttuosità del finanziamento (1/2)

- «Le somme versate alle società commerciali...si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo» (art. 46, co. 1 TUIR).
- «Gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto...». Se la misura degli interessi non è pattuita per iscritto gli stessi si considerano dovuti al saggio legale (art. 45, co. 2 TUIR).

La posizione della giurisprudenza

- La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2735 del 4 febbraio 2011; Cass. n. 16445 del 15 luglio 2009) ha affermato che la presunzione stabilita dall'art. 46, co. 1 del TUIR non si riferisce unicamente al titolo giuridico del versamento (i.e. apporto di capitale ovvero finanziamento), ma anche all'onerosità dello stesso nel caso si qualifichi come prestito. Secondo tale ricostruzione la natura gratuita del mutuo deve essere provata secondo l'onere probatorio richiesto dall'art. 46, co. 1 del TUIR (indicazione dell'infruttuosità in bilancio).
- Il carattere evidentemente anacronistico della presunzione (l'art. 46, co.1 del TUIR è stato elaborato prima della entrata in vigore delle norme civilistiche che prevedono la redazione dello Stato Patrimoniale secondo una struttura che distingua tra finanziamenti e apporti di capitale) porterebbe a ritenerla superabile anche mediante mezzi alternativi dall'iscrizione in bilancio.
- L'anacronismo del mezzo probatorio sembra implicitamente riconosciuto da altre sentenze di legittimità (Cass. n. 15869 del 7 luglio 2009) che, pur richiedendo la prova scritta dell'infruttuosità del prestito, consentono mezzi probatori differenti dall'indicazione in bilancio (i.e. lettere commerciali).
- I dividendi deliberati e non distribuiti potrebbero, sulla base di quanto esposto, rappresentare un finanziamento fruttifero del socio verso la società, conseguendone la contestazione di una tassazione in capo al socio per l'importo degli interessi attivi (Cass. n. 10030 del 29 aprile 2009; Cass. n. 17839 del 9 settembre 2016).



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Presunzione di fruttuosità del finanziamento (2/2)

La posizione della dottrina

La dottrina presenta, invece, un parere in contrasto alla posizione della giurisprudenza:

- la presunzione dell'art. 46 TUIR non dovrebbe riguardare l'onerosità del finanziamento. Per identificare la natura fruttifera del finanziamento rileverebbe l'art. 1815 c.c. (Norma di comportamento AIDC n. 194 del 2016). La disposizione civilistica richiamata presume il mutuo come generalmente oneroso, ma ritiene che la prova contraria possa essere fornita in forma libera (non è necessaria la pattuizione scritta della infruttuosità del prestito);
- «Alla luce della disciplina civilistica, infatti, la gratuità del mutuo deve risultare dall'accordo delle parti ma
 non necessariamente deve essere provata mediante specifici mezzi di prova, né tantomeno attraverso una
 pattuizione scritta; essa al contrario potrà persino essere ritenuta tacita quando per le circostanze del caso
 e per la qualità dei contraenti si può desumere la volontà di escludere il corrispettivo» (Assonime, Nota di
 approfondimento n. 11 del 2013).
- Tali posizioni sembrano supportate anche da alcune sentenze di merito che hanno precisato che «non sussiste presunzione di onerosità anche in mancanza di un contratto scritto» (Comm. Trib. reg. Lombardia n. 55 del 21 maggio 2012).



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Inerenza interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento (1/3)

La posizione della giurisprudenza

- Recenti sentenze di legitimità hanno chiarito che il principio di inerenza non ha origine da una disposizione del TUIR, ma ha natura di principio generale (Cass. n. 450 del 11 gennaio 2018; Cass. n. 3170 del 9 febbraio 2018).
- Sul tema dell'inerenza degli interessi passivi l'orientamento della giurisprudenza si presenta ondivago:
 - una linea giurisprudenziale prevede che gli interessi passivi devono considerarsi stante il rispetto della disposizione dell'art. 63 TUIR (attuale art. 96 TUIR) sempre inerenti posto che la disposizione dell'art. 75, co. 5 TUIR (attuale art. 109, co. 5 TUIR) prevedeva che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito» (Cass. n. 14702 del 21 novembre 2001);
 - il precedente orientamento giurisprudenziale è evoluto in un più recente orientamento che raggiunge la medesima conclusione aggiungendo la considerazione che gli interessi passivi devono essere sottratti dal giudizio di inerenza dato che, essendo oneri generati dalla funzione finanziaria, afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo (Cass. n. 12246 del 19 maggio 2010; Cass. n. 24892 del 6 novembre 2013; Cass. n. 10501 del 14 maggio 2014; Cass. n. 21467 del 10 ottobre 2014; Cass. n. 6204 del 27 marzo 2015);
 - altra linea giurisprudenziale sostiene, invece, che l'inerenza debba comunque essere verificata caso per caso (Cass. n. 4115 del 20 febbraio 2014; Cass. n. 9154 del 6 maggio 2016; Cass. n. 2439 del 31 gennaio 2017). Tale posizione, in sostanza, riterrebbe che nella deduzione degli interessi passivi rilevano «le ragioni giustificative delle operazioni di finanziamento ed il concreto impiego delle somme conseguite in attività produttive di quel reddito».



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Inerenza interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento (2/3)

La posizione della giurisprudenza (continua)

- Se si ritenesse valida la linea giurisprudenziale che richiede la valutazione caso per caso della sussistenza dell'inerenza ai fini della deduzione degli interessi passivi, deve precisarsi che:
 - l'anti-economicità degli interessi passivi corrisposti da una società ai propri soci può essere contestata dall'Ufficio mediante presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti. È onere del contribuente dimostrare l'economicità dell'operazione (Cass. n. 2439 del 31 gennaio 2017);
 - l'anti-economicità degli interessi passivi può essere giustificata dal contribuente con la prova dell'esistenza di eventuali benefici compensativi (Cass. n. 9154 del 6 maggio 2016).

La posizione della prassi e della dottrina

- Altre precisazioni sull'inerenza degli interessi passivi sono state fornite dalla prassi (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016) e dalla dottrina (Assonime, Circolare n. 17 del 2016) rispetto a interessi passivi relativi a finanziamenti ordinati ad un determinato scopo (sembra che la prassi ritenga implicitamente valida la tesi di una valutazione caso per caso dell'inerenza dal momento che fornisce chiarimenti avendo riguardo alla funzione del finanziamento dal quale gli interessi discendono):
 - I. Deducibilità degli interessi su debiti contratti per operazioni di acquisizione a debito (c.d. LBO/MLBO). L'Agenzia delle Entrate rispetto agli interessi passivi sostenuti nell'ambito di operazioni di LBO/MLBO ha chiarito che tali costi debbano considerarsi inerenti all'attività di acquisizione con indebitamento (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, par. 3.3).



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Inerenza interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento (3/3)

La posizione della prassi e della dottrina (continua)

- Resterebbero, invece, possibili considerazioni case by case di inerenza «quantitativa» che presupporrebbero che gli interessi passivi supportati dalla SPV (residente fiscalmente in Italia) debbano in realtà essere ricondotti alla controllante estera (in tal caso l'applicazione della normativa sul transfer pricing darebbe luogo all'emersione di un componente positivo di reddito sulla società italiana).
- Sarebbe anche superata la contestazione riguardante la mancata rilevazione da parte della SPV di una componente positiva pari agli interessi passivi sostenuti (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, Assonime, circolare n. 17 del 2016, par. 2) che era supportata dall'automatica assunzione che la SPV renderebbe sempre un servizio infragruppo alla controllante estera.
- Una riqualificazione dell'operazione in termini di prestazione di servizio infragruppo è configurabile, invece, a norma dell'art. 110, comma 7, del TUIR se «i soggetti che hanno costituito la NewCo... abbiano raccolto le risorse all'esterno del gruppo mettendole, poi, a disposizione della SPV per consentirle di effettuare un'operazione di acquisizione con indebitamento» (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, par. 2.3).
- II. Deducibilità interessi per finanziamento contratto per distribuzione dividendi. L'Assonime (Circolare n. 17 del 2016, par. 2) ritiene non condivisibile la tesi sostenuta da taluna prassi accertativa riguardante l'indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la distribuzione di dividendi. Tale prassi accertativa si basa sulla considerazione che la distribuzione di dividendi non atterrebbe all'esercizio dell'impresa in senso oggettivo.



Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Riqualificazione del finanziamento soci in apporto di capitale

- È stato precisato (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016) che i finanziamenti erogati dal socio (c.d. shareholder loan) possono essere riqualificati in apporto di capitale sulla base delle condizioni previste dal financial package del mutuo.
- La riqualificazione comporterebbe **indeducibilità degli interessi passivi attribuiti al soggetto estero** ai quali sarebbe applicabile la disciplina prevista per i dividendi in uscita (ivi compresa **l'applicazione della ritenuta su tali dividendi** se prevista).
- Ai fini della riqualificazione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016) ha chiarito che rileverebbero i criteri delle Linee Guida OCSE del 22 luglio 2010 (par. 1.64-1.67) riconducibili in linea generale alla mancata corrispondenza tra la forma giuridica dell'operazione e la sua sostanza economica. Nell'ottica dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe, quindi, procedersi alla riqualificazione qualora:
 - «il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sia rinviato a data successiva al rimborso integrale del capitale e al pagamento integrale degli interessi dovuti a terzi finanziatori»;
 - «gli indici finanziari definiti nei financial covenants, che definiscono le condizioni di default, non comprendano nella definizione di debito ed in quella di interessi il debito per finanziamento soci e gli interesi per finanziamento soci»;
 - «il pagamento degli interessi ed i rimborsi di capitale siano sottoposti alle medesime restrizioni cui sono sottoposti i dividendi e le riduzioni del capitale e delle riserve di capitale».
- Secondo Assonime (circolare n. 17 del 2016, par. 2.1.6) non è corretto dubitare dello shareholder loan poiché si tratta pur sempre di un finanziamento (e non di apporto di equity) sebbene con una rischiosità più elevata a causa della postergazione nel rimborso rispetto agli altri finanziamenti. Nello stesso chiarimento Assonime precisa anche che sarebbe opportuno allinearsi alle Action 8-10 del BEPS che limitano la possibilità di riqualificare i finanziamenti dei soci unicamenti in ipotesi eccezionali.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Contestazioni usuali in tema di finanziamenti infragruppo Riqualificazione del finanziamento al socio in distribuzione dividendi

- Altra contestazione può riguardare il finanziamento erogato dalla società controllata alla società controllante. Secondo la giurisprudenza di merito sarebbe possibile una riqualificazione del finanziamento in distribuzione di dividendi.
- Secondo tale giurisprudenza (Comm. Trib. prov. Milano n. 85/16/12 del 28 febbraio 2012) la riqualificazione sarebbe ammissibile quando:
 - lo scopo del finanziamento non è chiaramente individuabile (anche per via di un contratto di finanziamento particolarmente sintetico);
 - sono assenti specifiche deliberazioni degli organi amministrativi delle società;
 - l'effettuazione di operazioni di finanziamento non rientra nell'oggetto sociale della società controllata erogante il prestito;
 - il finanziamento è gratuito, benchè la controllata risulti fortemente indebitata;
 - non è prevista una data entro la quale il finanziamento deve essere restituito.
- In presenza di questi elementi fattuali, la sentenza richiamata ha confermato la posizione dell'Ufficio che contestava:
 - la riqualificazione del finanziamento come una distribuzione di dividendi;
 - l'emersione di una sopravvenienza attiva in capo al socio posto che la mancata restituzione del finanziamento dovrebbe interpretarsi come una rinuncia a tale importo.
- Tali conclusioni sono state solo parzialmente condivise dal successivo grado di merito (Comm. Trib. reg. Lombardia n. 129/02/12 del 12 settembre 2012) nel quale è stato precisato, infatti, che:
 - la riqualificazione del finanziamento deve essere effettuata non sulla base di indici formali, ma sulla base di elementi indicativi della reale sostanza economica dell'operazione;
 - non vi è emersione di alcuna sopravvenienza attiva tassabile in quanto sarebbe applicabile l'art. 88, co. 4 del TUIR (la disposizione richiamata farebbe, in realtà, riferimento alla rinuncia dei soli finanziamenti erogati da parte del socio).



Altri temi sui finanziamenti infragruppo Applicazione delle ritenute su interessi corrisposti ai soci

Soci persone fisiche o società semplici

• Gli interessi percepiti da soci persone fisiche o società semplici, qualificandosi come redditi di capitale, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto pari al 26% (art. 26, co. 5 DPR 600/1973).

Soci società di capitale

- Se il socio che percepisce l'interesse è una società di persone commerciale o una società di capitali residente in Italia l'interesse non è sottoposto ad alcuna ritenuta (né a titolo d'acconto né a titolo d'imposta).
- Se il socio che percepisce l'interesse è una società di persone commerciale o una società di capitali non residente gli interessi sono generalmente assoggettati a ritenuta in uscita pari al 26% (art. 26, co. 5 DPR 600/1973). Tuttavia tale ritenuta può essere:
 - i. ridotta alla misura prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero (se è inferiore alla ritenuta applicabile secondo la disciplina interna). L'applicazione della ritenuta convenzionale richiede che il percipiente estero dell'interesse si qualifichi come il beneficiario effettivo;
 - ii. pari a zero se il percipiente residente in uno Stato UE integra i requisiti della Direttiva Interessi-Royalty (Direttiva 2003/49/CE) recepita dall'art. 26-quater del DPR 600/73: i) erogante e percipiente società di capitali, ii) partecipazione minima; iii) detenzione almeno annuale della partecipazione; iv) qualifica del percipiente come beneficiario effettivo;
 - iii. ridotta al 5% se risultano verificati tutti i requisiti della Direttiva Interessi-Royalty (Direttiva 2003/49/CE) con l'eccezione di quello relativo alla qualifica di beneficiario effettivo del percettore. L'applicazione di tale ritenuta ridotta è ammissibile qualora il percettore utilizzi a sua volta gli interessi per il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari: i) negoziati in mercati regolamentati UE; ii) garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi, ovvero da società controllante o consociata (art. 26-quater, co. 8-bis, DPR 600/1973).



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Cenni al criterio del costo ammortizzato (1/2)

- Il criterio del costo ammortizzato è uno dei postulati del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
- Il criterio è codificato dall'OIC 15 e dall'OIC 19 che prescrivono di attualizzare i flussi finanziari futuri relativi ai crediti/debiti qualora vi sia una significativa differenza tra il tasso contrattualmente previsto dal credito debito e il relativo tasso di mercato.
- In tal modo viene rilevata la **sostanza economica dell'operazione** (un'impresa che eroga un finanziamento a tasso di mercato compie un'operazione notevolmente differente rispetto ad una impresa che eroga lo stesso importo a titolo gratuito. Occorre pertanto che la seconda impresa attualizzi i flussi futuri applicando il tasso di mercato conseguendone una riduzione del valore di iscrizione del credito in bilancio).
- Operativamente il costo ammortizzato è applicato:
 - (i) attualizzando il valore del credito/debito ove si riscontri una significativa differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse contrattuale;
 - (ii) sommando algebricamente i costi di transazione sul valore attualizzato del credito/debito;
 - (iii) definendo un tasso di interesse effettivo (c.d. TIE) che consenta una capitalizzazione di interessi che riconduca a scadenza l'importo del credito/debito iscritto in bilancio (determinato ai sensi dei punti sub i) e sub ii)) al valore nominale del credito/debito (in assenza di costi di transazione il TIE corrisponde esattamente al tasso di mercato adottato nel processo di attualizzazione).



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Cenni al criterio del costo ammortizzato (2/2)

- Il criterio del costo ammortizzato deve essere adottato anche nel caso di finanziamenti infragruppo erogati dal socio a tassi inferiori a quello di mercato (i principi contabili consentono di non applicare tale criterio a finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi, nel presupposto che il breve lasso temporale non consentirebbe rilevanti differenze tra il tasso di interesse nominale e il TIE).
- Nel caso di finanziamento infragruppo erogato dal socio il differenziale tra il valore nominale del finanziamento e il relativo valore attualizzato deve essere iscritto:
 - come componente positiva di patrimonio netto (c.d. riserva di deemed contribution) da parte della società controllata che riceve il finanziamento;
 - come incremento della partecipazione nella società controllata da parte della società controllante che eroga il finanziamento.
- Negli anni successivi il creditore e il debitore rileveranno rispettivamente interessi attivi e interessi passivi superiori a quelli nominali; in tal modo a scadenza il valore del finanziamento iscritto in bilancio sarà esattamente pari al suo valore nominale.



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Deroga alla derivazione nel caso di finanziamento del socio (1/3)

- L'art. 5, comma 4-bis, del Decreto 8 giugno 2011 (c.d. Il Decreto IAS) prevede una deroga al principio di derivazione rafforzata nel caso di finanziamento erogato dal socio.
- L'art. 5, comma 4-bis risulterebbe applicabile alle sole operazioni che intercorrono tra soggetti tra i quali intercorra un rapporto di controllo. Con riguardo al controllo rileverebbe la definizione dell'art. 2359 c.c., che ricomprende:
 - i) il controllo di diritto;
 - ii) il controllo di fatto;
 - iii) il controllo contrattuale.
- Avrebbe, pertanto, rilevanza fiscale l'applicazione contabile del criterio del costo ammortizzato su finanziamenti concessi da:
 - soci non legati da rapporti di controllo con l'entità finanziata;
 - soggetti che siano controllati dagli stessi soggetti dell'entità finanziata (c.d. società consorella);
 - finanziamenti con restituzione c.d. «a vista» (a tale tipologia di prestito non è applicabile, in realtà, neanche il criterio del costo ammortizzato).



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Deroga alla derivazione nel caso di finanziamento del socio (2/3)

- Si ipotizzi l'applicazione del criterio del costo ammortizzato ad un finanziamento erogato verso una società controllata alle seguenti condizioni: i) valore nominale del finanziamento pari a 1.000; ii) tasso d'interesse contrattuale pari al 3% annuo; iii) tasso di mercato applicabile pari al 5% annuo; iv) durata del finanziamento 3 anni; v)corresponsione annuale degli interessi; vi) assenza di costi di transazione.
- Il valore di iscrizione del credito al criterio del costo ammortizzato vista l'assenza dei costi di transazione corrisponde esattamente all'attualizzazione (al tasso di mercato del 5%) del valore nominale del credito (i.e. 1000) e dei futuri flussi di cassa corrisposti a titolo di interessi attivi (i.e. 30; 30; 30).

Esempio scritture contabili rilevate dalla società controllante (mutuante):

Anno x: rilevazione iniziale del fina	nziamento				
	Diversi	a	Banca		1000
	Credito			945,54	
	Partecipazione vs controllata			54,46	
Anno x+1: valutazione successiva					
	Diversi	a	Interessi attivi		47,28
	Banca			30	
	Credito			17,28	
Anno x+2: valutazione successiva					
	Diversi	a	Interessi attivi		48,14
	Banca			30	
	Credito			18,14	
Anno x+3: valutazione successiva					
	Diversi	a	Interessi attivi		49,05
	Banca			30	
	Credito			19,05	
Anno x+3: estinzione del finanziamento					
	Banca	a	Credito		1000



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Deroga alla derivazione nel caso di finanziamento del socio (3/3)

Esempio scritture contabili rilevate dalla società controllata (mutuata):

Anno x: rilevazione iniziale del finar	nziamento				
	Banca	а	Diversi		1000
			Debito	945,54	
			Riserva di capitale (deemed contibution)	54,46	
Anno x+1: valutazione successiva					
	Interessi passivi	a	Diversi		47,28
			Banca	30	
			Debito	17,28	
Anno x+2: valutazione successiva					
	Interessi passivi	a	Diversi		48,14
			Banca	30	
			Debito	18,14	
Anno x+3: valutazione successiva					
	Interessi passivi	a	Diversi		49,05
			Banca	30	
			Debito	19,05	
Anno x+3: estinzione del finanziamento					
	Debito	a	Banca		1000

- Tanto la società creditrice, quanto la debitrice continueranno ad attribuire rilevanza agli interessi nominali (i.e. 30; 30) calcolati applicando il tasso contrattuale e non il TIE (ciò comporta la necessità di effettuare in ciascun esercizio variazioni fiscali in aumento per la società che riceve il prestito e variazioni fiscali in diminuzione per la società che lo eroga).
- L'iscrizione della «riserva di deemed contribution» (i.e. 54,46) non determina alcuna imposizione per la società che riceve il finanziamento. Allo stesso modo non è fiscalmente rilevante l'incremento della partecipazione iscritto contabilmente dalla società che eroga il finanziamento (i.e. 54,46).



Valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo Perimetro applicativo della deroga alla derivazione rafforzata

- La deroga alla derivazione rafforzata di cui all'art. 5, comma 4-bis, del Decreto 8 giugno 2011 presenta alcuni dubbi applicativi relativi al:
 - trattamento dei costi di transazione sostenuti in relazione a finanziamenti infragruppo;
 - trattamento ACE.

Trattamento dei costi di transazione

• Gli eventuali oneri di transazione afferenti al finanziamento erogato dal socio dovrebbero essere deducibili per la società che riceve il finanziamento. Stante la difficolta di individuare i maggiori interessi relativi ad eventuali costi di transazione, questi ultimi dovrebbero continuare ad essere dedotti secondo il criterio giuridico-formale (ossia nell'esercizio di sostenimento sebbene a livello contabile siano incorporati nel TIE). Risulta necessario effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione relativa all'esercizio di sostenimento di tali oneri posto che tali costi non hanno impatto sul conto economico in quanto «finanziarizzati» nel TIE (Assonime, circolare n. 8 del 2018, par. 1.1.2).

Trattamento ACE

• Il decreto del 3 agosto 2017 (ACE) non disciplina la rilevanza ai fini ACE degli **interessi attivi figurativi** imputati – in applicazione del criterio del costo ammortizzato – a conto economico dal creditore e il trattamento dei corrispondenti **interessi passivi figurativi** imputati a conto economico dal debitore. Si ritiene, pertanto, che tali interessi debbano influenzare la base ACE nella stessa misura in cui concorrono a formare l'utile di esercizio e per la parte di esso che viene accantonata a riserva.